

fisca o alla successione dei suoi beni. Questa pena era inflitta per gravissimi delitti, per attentato alla vita del re, per diserzione in tempo di guerra, per omicidio contro i parenti; e dette vita al concetto medievale della morte civile (§ 122).

Intanto un terzo requisito della capacità giuridica si era venuto aggiungendo ai due più antichi, come effetto delle tendenze confessioniste degli Stati cattolici, esigendosi l'appartenenza alla religione consentita dallo Stato. Già le ultime leggi imperiali avevano comminato le incapacità giuridico-politiche contro i pagani, gli ebrei, i samaritani e gli eretici; ma più tardi, in mezzo alle incertezze derivanti dalla varietà dei rapporti tra Stato e Chiesa (§§ 35, 54), si va determinando una corrente rigorosa, specialmente contro gli eretici. Riguardo agli ebrei il diritto romano si era posto dal principio della religione di Stato, assoggettandoli a rigide leggi restrittive, che stabilivano per essi una parziale incapacità giuridica, una totale incapacità politica e l'obbligo di sottostare a carichi eccezionali verso il fisco. Non diversa fu la condizione degli ebrei nella monarchia gota. Invece il diritto germanico riguardò gli ebrei sotto il punto di vista della condizione dello straniero, dichiarandoli, per principio, privi di diritto, e poi ammettendoli solo per privilegio al godimento di una certa parte dei diritti comuni. Le due tendenze si incontrano nella costituzione di un sistema medievale, già formato sotto i Carolingi, per il quale della protezione accordata agli ebrei si fa una regalia, che non tarda ad essere attribuita o usurpata a vantaggio dei feudatari e baroni. Questo sistema muoveva dall'interesse di consentire a codesta classe di persone l'esercizio di certe industrie tecniche e del commercio, specialmente con l'Oriente, a cui era particolarmente dedita, imponendo poi, a compenso della concessione, tributi fissi o straordinari, avanzi del fiscalismo romano, e restrizioni d'ordine personale. Tra queste ultime, si presenta già dai primi secoli, e